

sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, ancorché in situazione di deroga dei termini originari della concessione. Nello stesso periodo le risorse derivanti dai canoni di occupazione sono interamente destinate al ripristino e al recupero di alloggi vuoti al fine di conseguire tempestivamente la possibilità della loro riassegnazione.

13.247. Miceli, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Pezzopane.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. In ragione della particolare situazione causata dal virus Covid-19 e al fine di prevenire situazioni di emergenza abitativa, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio del Ministero della difesa, contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, ancorché conduttori in situazione di concessione scaduta.

13.146. Pagani, Miceli, Enrico Borghi, Carè, Frailis.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

13-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo pe-

riodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.

13.262. Rampelli, Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n° 23 le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

13.8. Siragusa.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 14 con il seguente:

14. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31 dicembre 2020, » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 è sospesa »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997. »;

2) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni.